



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa T-639/16 P**

**FV  
contro  
Consiglio dell'Unione europea**

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2013 – Rigetto del ricorso in primo grado – Composizione del collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza in primo grado – Procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica – Tribunale costituito per legge – Principio del giudice costituito per legge»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 23 gennaio 2018

1. *Tribunale della funzione pubblica — Procedura di nomina di un giudice presso detto Tribunale — Potere discrezionale del Consiglio — Limiti — Rispetto dei requisiti fissati dall'invito pubblico a presentare candidature e delle norme di procedura adottate per l'esercizio del potere discrezionale*

*(Art. 257, comma 4, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, artt. 2, § 1, comma 3, e 3, §§ 1, 2 e 4)*

2. *Diritto dell'Unione europea — Principi — Diritti fondamentali — Rispetto garantito dal giudice dell'Unione — Presa in considerazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo — Principio del giudice costituito per legge — Irregolarità nella procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica — Violazione di detto principio*

*(Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, comma 2, e 52, §§ 3 e 7)*

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 40-47, 53-55)

2. Nell'ambito di un'impugnazione, quando sorge, riguardo alla regolarità del collegio giudicante pronunciatosi in primo grado, una contestazione che non sia manifestamente priva di attendibilità, il giudice dell'impugnazione è tenuto a verificare tale regolarità. Infatti, un motivo relativo all'irregolarità del collegio giudicante costituisce un motivo di ordine pubblico, che dev'essere esaminato d'ufficio, anche nel caso in cui tale irregolarità non sia stata fatta valere in primo grado.

Come risulta dall'articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, uno dei requisiti riguardanti la composizione del collegio giudicante è che i giudici devono essere indipendenti, imparziali e precostituiti per legge.

Da tale requisito, che dev'essere interpretato nel senso che la composizione dell'organo giurisdizionale e le sue competenze devono essere previamente disciplinate da una legge, discende il principio del giudice costituito per legge, il cui obiettivo è quello di garantire l'indipendenza del potere giurisdizionale rispetto all'esecutivo.

In forza dell'articolo 52, paragrafo 3, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali, laddove quest'ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.

In forza dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e dell'articolo 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali, nell'interpretazione dei diritti sanciti in quest'ultima, le spiegazioni elaborate al fine di guidare l'interpretazione della stessa sono debitamente prese in considerazione dal giudice dell'Unione.

Ne consegue che, per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali, si deve tener conto della garanzia offerta dall'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU, che prevede anch'esso il principio del giudice costituito per legge.

Tenuto conto dell'importanza del rispetto delle norme che disciplinano la nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica per la fiducia dei singoli e del pubblico nell'indipendenza e nell'imparzialità dei giudici, laddove il Consiglio si sia deliberatamente sottratto al rispetto del contesto normativo imposto dall'invito pubblico a presentare candidature e delle norme che disciplinavano la nomina dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica, il giudice nominato in violazione delle suddette norme non può essere considerato come un giudice costituito per legge ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali.

(v. punti 66-71, 77, 78)